




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2429

Disposizioni e delega al Governo in materia di Corpi della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo in materia di ordinamento militare

*(Approvato dal Senato – A.S. 1320)*

N. 410 – 5 dicembre 2025



# Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2429

Disposizioni e delega al Governo in materia di Corpi della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo in materia di ordinamento militare

*(Approvato dal Senato – A.S. 1320)*

N. 410 – 5 dicembre 2025

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>4</b>
ARTICOLO 1 .....	4
INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO ESERCITATE DALL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA E REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORPI DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE.....	4
ARTICOLO 2 .....	10
DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CORPO MILITARE VOLONTARIO E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE.....	10
ARTICOLO 3 .....	15
DELEGA AL GOVERNO PER LA RAZIONALIZZAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE E IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE .....	15



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	2429
<b>Titolo:</b>	<b>Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	sì
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Saccani Jotti (FI-PPE)
<b>Commissioni competenti:</b>	IV (Difesa)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge, nel testo approvato con modificazioni al Senato (AS 1320-A), reca l'integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate; nonché deleghe al Governo, rispettivamente, finalizzate alla revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e alla razionalizzazione, semplificazione e riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica. Gli emendamenti approvati al Senato, che hanno modificato e integrato il medesimo testo, non sono corredati di relazione tecnica e, al momento, non risulta trasmessa la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Si evidenzia che durante l'esame al Senato, il Governo, nella seduta del 5 febbraio 2025, ha depositato presso la 5ª Commissione una nota di risposta alle osservazioni ivi formulate<sup>1</sup>. Nel corso della medesima seduta, la 5ª Commissione, acquisiti gli elementi informativi del Governo, ha espresso sul testo del provvedimento (AS 1320) parere non ostativo. La 5ª Commissione, con riguardo all'emendamento 2.0.1 (introduttivo dell'articolo 3 del testo in esame), ha espresso, altresì, nella seduta<sup>2</sup> del 5 marzo 2025, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di specifiche modifiche che sono state recepite nel testo della disposizione in riferimento. La 5ª Commissione ha, infine, formulato nella seduta del 27 maggio 2025 parere non ostativo<sup>3</sup> con riguardo al testo all'esame dell'Assemblea (1320-A).

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica, per le parti ancora riferibili al testo in esame, nonché dall'ulteriore documentazione acquisita durante l'esame al Senato e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 1

#### **Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate**

**La norma** reca specifiche modifiche al decreto legislativo n. 178 del 2012, disciplinante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI).

Si rammenta che l'Associazione della Croce Rossa italiana – CRI è stata costituita in data 29 dicembre 2015. A partire dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, alla stessa sono state trasferite le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa. Ai sensi del medesimo decreto legislativo, a partire dal 1° gennaio 2016, quest'ultima associazione assume la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa italiana" (ESACRI) conservando la natura di ente pubblico non economico. A far data dal 1° gennaio 2018, tale ente è stato posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017. Si rileva, altresì, che l'Associazione della Croce Rossa italiana – CRI e l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana -ESACRI sono ricompresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

La norma, in particolare:

---

<sup>1</sup> Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 337 del 21 gennaio 2025.

<sup>2</sup> Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 359 del 5 marzo 2025.

<sup>3</sup> Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 390 del 27 maggio 2025.

- inserisce la lettera *t-bis*) al comma 4 dell'articolo 1, del suddetto decreto legislativo, integrando l'elenco, ivi previsto, delle attività di interesse pubblico che l'Associazione della Croce Rossa italiana è autorizzata ad esercitare, con il riferimento allo svolgimento di attività di formazione dei soccorritori militari, secondo modalità da stabilire con apposita convenzione con il Ministero della difesa [comma 1, lettera *a*]);
- modifica il comma 2 dell'articolo 5, sostituendo il rinvio ivi effettuato all'articolo 986, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM) che regola i richiami a domanda, con o senza assegni, dei militari in congedo con le parole "in servizio", precisando che il richiamo in riferimento opera, in ogni caso senza assegni [comma 1, lettera *b*), n. 1];
- novella il comma 3 dell'articolo 5, ampliando le categorie del personale direttivo del Corpo militare volontario, inserendo, in aggiunta a medici, commissari e farmacisti, già previsti nell'assetto vigente, anche odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi e, per effetto di una modifica approvata al Senato<sup>4</sup>, dirigenti infermieri [comma 1, lettera *b*), n. 2.1].

La norma precisa, altresì, che il personale del Corpo militare volontario, richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, sia soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio [comma 1, lettera *b*), n. 2.2];

- sopprime al comma 2 dell'articolo 8, i riferimenti ivi previsti relativi alla possibilità per l'Associazione della Croce Rossa italiana di costituire una fondazione, anche con soggetti pubblici e privati, per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico (periodo ventiduesimo) e che tale fondazione possa stipulare una convenzione con il Ministero della difesa per il finanziamento dell'attività ausiliaria delle Forze armate (periodo ventitreesimo) [comma 1, lettera *c*)].

In particolare, il ventiduesimo periodo del comma 2 dell'articolo 8, di cui viene disposta la soppressione prevede che per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, con particolare riguardo ai servizi resi dai Corpi ausiliari alla protezione civile e alla formazione alle emergenze, l'Associazione, con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce una fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che può essere destinataria di beni mobili e immobili dell'Associazione medesima e che impiega in distacco personale dell'Associazione nell'ambito di un'aliquota dedicata prevista individuata dalla norma, nonché altro personale dell'Associazione con esperienza nel settore delle emergenze.

La norma, dispone, quindi, l'estinzione della "Fondazione per le attività ausiliarie della CRI alle Forze armate", costituita ai sensi delle sopra richiamate disposizioni dell'articolo 8, comma 2, prevedendo, altresì, che in esito alla relativa procedura di liquidazione, secondo le disposizioni del codice civile, la parte di patrimonio residuo sia devoluta all'Associazione della Croce Rossa italiana (comma 2).

---

<sup>4</sup> Si veda l'emendamento 1.1.

Si evidenzia che, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni il 6 aprile del 2018 è stata costituita la "Fondazione per le attività ausiliarie della CRI alle Forze armate". Secondo il suo statuto, la fondazione non persegue fini di lucro ed esercita l'attività di interesse generale di assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari resi alle Forze armate.

Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1320), ribadisce il contenuto della norma, ne riferisce le finalità e reca le seguenti precisazioni:

- in merito al comma 1, lettera a), evidenzia che, attualmente, l'attività di formazione dei soccorritori militari è svolta dalla Forza armata di appartenenza. La prevista integrazione alle competenze dell'ente consente lo svolgimento di tale attività, eventualmente, anche da parte dell'Associazione della Croce Rossa italiana, tramite i Corpi ausiliari delle Forze armate, su richiesta del Ministero della difesa mediante l'attivazione di apposita convenzione. La relazione tecnica, nello specifico rileva che sotto il profilo finanziario tale possibile attivazione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendone, invece, derivare economie di spesa, in quanto, in mancanza di personale interno, non sarebbe necessario acquisire le occorrenti professionalità in *outsourcing*.

Al riguardo, la relazione tecnica segnala che la possibilità di svolgere corsi a favore del personale delle Forze armate rientra nell'ambito dei servizi ausiliari resi dall'Associazione della Croce Rossa italiana alle Forze armate, tramite il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie, l'organizzazione e il funzionamento dei quali sono sovvenzionati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 197, comma 4, del COM. Il finanziamento in parola è attribuito mediante convenzioni tra il Ministero della difesa e l'Associazione, ai sensi dell'articolo 8-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, entro i limiti di importo stabiliti dall'articolo 8, comma 2, diciassettesimo periodo, del medesimo decreto legislativo. Il DM 29/12/2023, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, in riferimento allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Tabella 12), al capitolo 1356 (Somma da corrispondere alla Croce Rossa italiana per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo militare della Croce Rossa italiana e del Corpo delle Infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate) prevede i seguenti stanziamenti: euro 3.912.451 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. La concreta attivazione della convenzione prevista dalla disposizione dovrà, pertanto, essere valutata nel tempo, previa verifica della disponibilità, nel citato capitolo di bilancio, di adeguate risorse da destinare allo scopo, posto che, comunque, secondo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 1,

dall'attuazione delle disposizioni ivi previste non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- in relazione al comma 1, lettera b), n. 1, è disposta la modifica dell'articolo 5, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012 riguardante il richiamo in servizio del personale del Corpo militare volontario, sostituendo il rinvio all'articolo 986, comma 1, lettera b), del COM con le parole “in servizio”. La relazione tecnica rileva che la modifica è adottata, in quanto è stata rilevata la non correttezza del rinvio all'istituto dei richiami in servizio dei militari in congedo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b) del COM, trattandosi, per il personale del Corpo militare volontario, di richiami *ad hoc* effettuati con procedura e da autorità diverse. La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- in relazione al comma 1, lettera b), n. 2.1, riferisce che la prevista estensione della categoria di personale direttivo risponde all'esigenza di poter disporre di ulteriori professionalità, ritenute necessarie, sia per l'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, sia per il concorso alle altre attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana. La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- con riguardo al comma 1, lettera b), n. 2.2 viene confermata la sua natura ordinamentale della relativa previsione, assicurando che la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- quanto al comma 1, lettera c), e al comma 2 segnala che in attuazione delle disposizioni, di cui viene disposta la soppressione, con atto notarile in data 6 aprile 2018, è stata costituita la “Fondazione per le attività ausiliarie della CRI alle Forze armate”, che, ai sensi del relativo statuto, non persegue fini di lucro ed esercita in via esclusiva o principale l'attività volta ad assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari. La relazione tecnica evidenzia che dall'atto della sua costituzione e sino ad oggi, la Fondazione non ha mai operato, essendo stata considerata foriera di maggiori costi per il perseguimento dello scopo, rispetto a quelli derivanti dall'azione diretta dell'Associazione della Croce Rossa italiana attraverso la propria struttura organizzativa, e non è mai stata destinataria di beni mobili e immobili dell'Associazione medesima, né ha mai impiegato in distacco il personale di cui all'aliquota dedicata prevista dall'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, né altro personale dell'Associazione. Pertanto, viene assicurato che dalla soppressione delle disposizioni che ne prevedono la costituzione e dalla conseguente estinzione della Fondazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Governo**<sup>5</sup>, nella nota di risposta alle osservazioni formulate in 5<sup>a</sup> Commissione ha confermato che:

- l'ampliamento delle categorie di personale direttivo [comma 1, lettera *b*), numero 2.1] è di carattere ordinamentale e che, pertanto, la misura non comporta oneri, poiché le categorie professionali interessate saranno ricomprese nel numero complessivo dell'organico relativo al ruolo unico del personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana;
- la previsione di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2.2), è di carattere ordinamentale e non comporta oneri, in quanto il decreto legislativo n. 178 del 2012 considera il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana avente lo *status* di militare e dispone l'applicazione della normativa riguardante il personale militare in congedo, richiamato in servizio a titolo gratuito, non lasciando spazio all'applicazione di istituti che possono avere riflessi finanziari;
- con riguardo al comma 2, è stato precisato che la Fondazione per le attività ausiliarie della Croce Rossa italiana alle Forze armate – ETS è stata costituita con un patrimonio pari a euro 30.000, ma che la stessa non ha mai operato, in quanto subito dopo la sua costituzione è stato valutato di non dare inizio alle relative attività. Da tale inattività discende che non sono stati posti in essere atti giuridici di alcun genere dai quali potessero derivare rapporti giuridici attivi ovvero passivi; non sono stati versati contributi di alcun tipo, né donazioni o lasciti aventi carattere di liberalità destinati all'attuazione degli scopi statutari, che fossero provenienti da enti pubblici, dallo Stato, dall'Unione europea o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private; non è mai stato costituito un fondo di gestione. In merito alla liquidazione, come previsto dall'atto costitutivo essa sarebbe seguita nel caso della sua estinzione. Dato che la Fondazione non ha mai iniziato l'attività è stato evidenziato che la liquidazione verrà effettuata solo dopo l'approvazione del disegno di legge in esame;
- con riferimento al comma 3, viene confermata la compatibilità delle disposizioni dell'articolo 1 con la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione** si evidenzia preliminarmente che la norma in esame reca specifiche modifiche al decreto legislativo n. 178 del 2012, disciplinante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), prevedendo, tra l'altro:

- l'integrazione dell'elenco delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana, con la previsione che questa svolga anche attività di formazione dei soccorritori militari, secondo modalità stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa [comma 1, lettera *a*)];
- l'ampliamento della categoria del personale direttivo del Corpo militare volontario con la riconduzione al suo interno, in aggiunta a medici, commissari e farmacisti, già previsti

---

<sup>5</sup> Nella nota depositata presso la 5<sup>a</sup> Commissione. *Cfr.* Resoconto sommario n. 342 del 19 5 febbraio 2025.

nell'assetto vigente, anche di odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi e, per effetto di una modifica approvata al Senato, dirigenti infermieri [comma 1, lettera *b*), n. 2.1];

- la soppressione della possibilità per l'Associazione della Croce Rossa Italiana di costituire una fondazione per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico cui demandare, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della difesa, il finanziamento dell'attività ausiliaria delle Forze armate [comma 1, lettera *c*]);
- l'estinzione di siffatta fondazione, prevedendo che, in esito alla relativa procedura di liquidazione, la parte di patrimonio residuo sia devoluta all'Associazione della Croce Rossa Italiana (comma 2).

La delega in esame è assistita da una clausola di invarianza finanziaria che prescrive, altresì, che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerati i dati e gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, relativa al testo originario del presente provvedimento (AS 1320), come integrati dal Governo nel corso dell'esame al Senato.

In merito al possibile avviamento di attività formative dei soccorritori da parte dell'Associazione, ai sensi del comma 1, lettera *a*), la relazione tecnica riferisce che ciò non determina nuovi o maggiori oneri potendone, invece, derivare economie di spesa: considerato, infatti, che tali attività sono già previste in capo alle Forze armate di appartenenza, la disposizione consentirebbe di non reperire le occorrenti professionalità in *outsourcing*. L'effettivo avviamento di tali attività verrà, inoltre, valutata previa verifica delle pertinenti disponibilità di bilancio di cui la relazione tecnica dà contezza. Al Senato è stato, altresì, confermato dal Governo il carattere ordinamentale e l'assenza di oneri del comma 1, lettera *b*), numero 2.1, in quanto le categorie professionali alle quali è attribuita la qualifica direttiva saranno ricomprese nell'organico complessivo del ruolo unico del personale del Corpo militare volontario della CRI. Quanto al comma 1, lettera *c*) e al comma 2, la relazione tecnica e la documentazione integrativa acquisita al Senato, evidenziano, altresì, che la Fondazione è stata costituita nel 2018 con un patrimonio di euro 30.000 e che, sino ad oggi, non ha mai operato, non è mai stata destinataria di beni mobili e immobili dell'Associazione, né ha mai impiegato in distacco il personale della stessa.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare in merito alle restanti disposizioni, stante la natura ordinamentale la neutralità finanziaria delle stesse, confermata dalla relazione tecnica e dalla documentazione depositata dal Governo durante l'esame al Senato.

In particolare, con specifico riguardo al comma 1, lettera *b*), n. 1, si prende atto che la relativa novella è finalizzata a sopprimere il non corretto rinvio all'istituto dei richiami in servizio a domanda dei militari in congedo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera *b*) del COM, trattandosi, per il personale del Corpo militare volontario, di richiami in servizio *ad hoc* effettuati con procedura e da autorità diverse.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale all'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni circa la formulazione della disposizione.

## ARTICOLO 2

### **Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate**

**La norma** delega il Governo ad adottare<sup>6</sup>, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie [ridenominato, per effetto di una modifica intervenuta al Senato<sup>7</sup>, "Corpo delle crocerossine"(comma 1, lettera *a*)] dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate, nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti principi e criteri direttivi (comma 1, alinea):

- razionalizzazione dei rispettivi ordinamenti, per rispondere alle esigenze di pronta operatività nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate e nel concorso alle altre attività di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 178, del 2012, salvaguardando le competenze del Presidente nazionale della CRI, nonché quelle dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine [comma 1, lettera *b*]);

---

<sup>6</sup> Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

<sup>7</sup> Si veda l'emendamento 2.1.

- definizione dei rispettivi ambiti di impiego e compiti, nell’assolvimento dell’attività ausiliaria delle Forze armate, per gli interventi sul territorio nazionale e nelle operazioni militari all’estero [comma 1, lettera *c*];
- revisione delle modalità di nomina e della durata degli incarichi dell’Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell’Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine, nonché dei vertici territoriali dei due Corpi, prevedendo, altresì, per ciascuno dei due Corpi, due o più viceispettori nazionali [comma 1, lettera *d*];
- revisione delle modalità di mobilitazione del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine [comma 1, lettera *e*];
- adeguamento delle disposizioni in materia di poteri del Ministro della difesa in riferimento all’attività ausiliaria delle Forze armate svolta dai due Corpi per il cui assolvimento sono attribuiti finanziamenti mediante convenzioni tra il Ministero della difesa e l’Associazione della Croce Rossa italiana ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 8-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012 [comma 1, lettera *f*].
- costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare volontario<sup>8</sup> e definizione delle modalità di arruolamento, dei limiti di età e delle altre cause di cessazione dal ruolo unico [comma 1, lettera *g*];
- rimodulazione dei requisiti e delle procedure di arruolamento del personale del Corpo militare volontario, comprese le modalità di nomina e la formazione, prevedendo l’arruolamento anche del personale femminile, nonché la qualità di socio dell’Associazione della Croce Rossa italiana degli aspiranti [comma 1, lettera *h*];
- revisione della gerarchia dei gradi militari del personale del Corpo militare volontario [comma 1, lettera *i*];
- adeguamento delle disposizioni in materia di stato giuridico del personale del Corpo militare volontario, compreso il richiamo in servizio, confermando l’applicazione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale e di conservazione del posto di lavoro, di cui agli articoli 1654, comma 1, e 1660, comma 2, del COM e in materia di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653 [comma 1, lettera *l*];
- adeguamento delle disposizioni in materia di disciplina secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2.2), del provvedimento in esame, e revisione dei procedimenti disciplinari [comma 1, lettera *m*]

---

<sup>8</sup> Di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012.

- revisione dei requisiti e delle modalità di avanzamento al grado superiore del personale del Corpo militare volontario, in aderenza all’assetto organizzativo del Corpo [comma 1, lettera *n*]);
- revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, ferma restando la gratuità del servizio prestato ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012 [comma 1, lettera *o*]);
- regolamentazione della foggia e dell’uso dell’uniforme del personale del Corpo militare volontario, assicurando la chiara riconoscibilità dell’appartenenza del Corpo all’Associazione della Croce Rossa italiana [comma 1, lettera *p*]);
- revisione del corso di formazione per il conseguimento della qualifica di crocerossina secondo criteri di valorizzazione della professionalità rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera *c*) [comma 1, lettera *q*]).

Si prevede altresì che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, siano trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 2). Si stabilisce inoltre che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi (comma 3).

Infine si dispone che dall’attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1320), ribadisce il contenuto della norma, precisando che le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) *i*), *l*), *m*), *o*), *p*), *r*) [secondo la formulazione del testo in esame che tiene conto dell’inserimento al Senato della nuova lettera *a*)] afferiscono a disposizioni di natura ordinamentale pertanto, dall’attuazione dei relativi principi di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alle lettere *g*) (costituzione del ruolo unico), *h*) (per la parte relativa a procedure di arruolamento e formazione), *m*) (per la parte relativa ai procedimenti disciplinari), *n*) (procedure di avanzamento), *q*) (formazione) la relazione tecnica afferma che si tratta di attività già svolte dalle amministrazioni interessate alle quali si provvede nell’ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Governo**<sup>9</sup>, nella nota di risposta alle osservazioni formulate in 5<sup>a</sup> Commissione ha confermato quanto indicato nella relazione tecnica circa la non onerosità dei principi e criteri direttivi della delega, segnalando che il rispetto della neutralità finanziaria dovrà comunque essere dimostrato nella relazione tecnica che correderà i decreti legislativi attuativi.

**In merito ai profili di quantificazione** si evidenzia preliminarmente che la norma in esame delega il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie (ridenominato "Corpo delle crocerossine", per effetto di una modifica introdotta dal Senato) dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate, individuando i relativi principi e criteri direttivi (comma 1). Si prevede che dall'attuazione dei predetti decreti legislativi non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4) e che gli schemi dei medesimi decreti, corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 2).

La relazione tecnica, come confermato al Senato, evidenzia la neutralità finanziaria dei principi e criteri direttivi individuati dalla norma (comma 1) precisando, con riguardo alle lettere *g*) (costituzione del ruolo unico), *h*) (procedure di arruolamento e formazione), *m*) (procedimenti disciplinari), *n*) (procedure di avanzamento) e *q*) (formazione) del medesimo comma 1, che tali principi e criteri direttivi si riferiscono ad attività già svolte dalle amministrazioni interessate alle quali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito ai seguenti aspetti:

---

<sup>9</sup> Nella nota depositata presso la 5<sup>a</sup> Commissione. *Cfr.* Resoconto sommario n. 342 del 19 5 febbraio 2025.

- agli specifici profili di onerosità che potrebbero derivare dall’attuazione del principio e criterio direttivo in materia di revisione del trattamento economico [comma 1, lettera o)] del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, posto che tale principio, ferma restando la gratuità del servizio prestato ai sensi del richiamato articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012, dovrebbe essere comunque armonizzato con quanto previsto da altre disposizioni del Codice dell’ordinamento militare che disciplinano specifiche spettanze in ragione dell’impiego - in Italia o all’estero, in tempo di pace o in tempo di guerra o di grave crisi internazionale – del medesimo personale;
- all’apparente discrasia esistente tra la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 2, laddove si prevede che la relazione tecnica debba dar conto anche degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dagli schemi di decreto legislativo trasmessi alle Camere e dei corrispondenti mezzi di copertura, e quelle di cui al comma 1 e al comma 4 del medesimo articolo 2 che, recando specifiche clausole di invarianza finanziaria relative all’esercizio della delega, escludono invece che dall’attuazione dei predetti decreti legislativi possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 2 reca una clausola di invarianza, ai sensi della quale dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell’articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale disposizione ribadisce, peraltro, quanto già stabilito incidentalmente dal precedente comma 1, che conferisce la delega al Governo all’adozione dei decreti legislativi ivi previsti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi sono corredati di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009 di contabilità

e finanza pubblica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Al riguardo, per quanto attiene alla formulazione della disposizione, si osserva che, in ragione dell'espressa previsione, nell'ambito dei commi 1 e 4, di clausole di invarianza di carattere generale riferite all'esercizio delle deleghe di cui all'articolo in commento, le relazioni tecniche che dovranno corredare gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle predette deleghe non dovrebbero che dare conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti legislativi, dovendosi escludere l'eventualità che esse possano riferire in ordine ai nuovi o maggiori oneri derivanti dai medesimi decreti e ai corrispondenti mezzi di copertura finanziaria. Sul punto, appare tuttavia opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

### **ARTICOLO 3**

#### **Delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare**

**La norma**, introdotta al Senato<sup>10</sup>, delega il Governo ad adottare<sup>11</sup> uno o più decreti legislativi per la revisione del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- effettuare la ricognizione delle disposizioni vigenti non ricomprese nel codice che regolano l'ordinamento militare, per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo conto anche delle disposizioni intervenute in materia di personale, ordinamento e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni [comma 1, lettera a)];
- assicurare:
  - il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni concernenti l'ordinamento militare, nonché la coerenza terminologica, attraverso l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo [comma 1, lettera b), primo periodo];

---

<sup>10</sup> Si veda l'articolo aggiuntivo 2.0.1/5<sup>a</sup> Commissione.

<sup>11</sup> Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- la verifica del rispetto dei principi delle disposizioni normative europee in materia, l'adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle magistrature superiori [comma 1, lettera *b*), secondo periodo];
- effettuare la ricognizione<sup>12</sup> delle singole disposizioni del codice aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa, per inserirle, conseguentemente, nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al DPR n. 90 del 2010 [comma 1, lettera *c*)];

Si stabilisce, inoltre, che il Governo provvede<sup>13</sup> alla razionalizzazione, alla semplificazione, al coordinamento e al riassetto delle disposizioni del citato testo unico delle disposizioni regolamentari, assicurandone il riallineamento con la normativa primaria nonché prevedendo l'abrogazione delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo, rinviando la relativa disciplina all'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare (comma 2).

Si prevede che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 4).

Si prevede altresì che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi (comma 5).

Infine, si dispone che dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 6).

L'emendamento approvato al Senato che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

**In merito ai profili di quantificazione** si evidenzia preliminarmente che l'articolo in esame è stato introdotto al Senato e non è corredato di relazione tecnica. Tale norma, ai fini della razionalizzazione, semplificazione e riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione del Codice dell'ordinamento militare, individuando, quali principi e criteri direttivi, tra l'altro, la ricognizione

---

<sup>12</sup> Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

<sup>13</sup> Entro il medesimo termine per l'esercizio della delega legislativa e coerentemente con la revisione del codice.

delle disposizioni non ricomprese nel codice che regolano l'ordinamento militare, per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica [comma 1, lettera a)], nonché di quelle del codice aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva e di quelle disciplinanti materie non coperte da riserva di legge, anche relativa, al fine del loro inserimento nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare [comma 1, lettera c)]. Il Governo provvede, altresì, alla razionalizzazione, alla semplificazione, al coordinamento e al riassetto delle disposizioni del citato testo unico delle disposizioni regolamentari, assicurandone il riallineamento con la normativa primaria e prevedendo, altresì, l'abrogazione delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo, rinviando la relativa disciplina all'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare (comma 2). Si prevede che dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4) e che gli schemi dei predetti decreti, corredati di relazione tecnica<sup>14</sup>, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 4).

Al riguardo, in merito alla delega conferita al Governo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale dei relativi principi e criteri direttivi e la clausola di invarianza riferita alla delega medesima.

Con riguardo alla razionalizzazione, alla semplificazione, al coordinamento e al riassetto delle disposizioni del citato Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, pur considerando che il medesimo Testo unico all'articolo 1126 già reca una clausola di neutralità finanziaria - riferita all'adempimento dei compiti ivi attribuiti all'Amministrazione della difesa, da svolgere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente -, dovrebbe essere comunque valutata l'opportunità di inserire nella disposizione in esame una più ampia clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere che dall'attuazione della disposizione stessa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione a profili non riconducibili a compiti attribuiti all'Amministrazione della difesa.

---

<sup>14</sup> Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196, del 2009.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 6 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni circa la formulazione della disposizione.